

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2001)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 aprile 1962 (V. Stampato n. 3292)

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(BOSCO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 aprile 1962*

Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonchè presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dai corsi dell'Accademia militare svolti a decorrere dall'anno accademico 1960-61 nonchè agli ufficiali in servizio permanente del Corpo

della guardia di finanza provenienti dai corsi ordinari dell'Accademia della guardia di finanza svolti dopo l'entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciuti validi, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, gli esami superati nel biennio di Accademia ed in quello ordinario di applicazione presso la Scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di tale Arma,

o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del Corpo stesso, nelle materie indicate al successivo articolo 2, a condizione che:

a) i relativi insegnamenti siano stati impartiti da docenti universitari secondo programmi di corso analoghi a quelli universitari approvati, a seconda della competenza, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

b) gli ufficiali siano in possesso all'atto dell'ammissione in Accademia del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

Art. 2.

Gli insegnamenti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono i seguenti:

Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:

- 1) istituzioni di diritto privato;
- 2) economia politica;
- 3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 4) diritto costituzionale;
- 5) diritto del lavoro;
- 6) diritto amministrativo (corso annuale);
- 7) diritto internazionale;
- 8) diritto penale (corso biennale);
- 9) procedura penale;
- 10) statistica;
- 11) medicina legale e delle assicurazioni;

- 12) antropologia criminale;
 - 13) geografia politica ed economica;
 - 14) politica economica e finanziaria;
 - 15) sociologia;
 - 16) lingua francese
 - 17) lingua inglese
- } corsi quadriennali.

Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza:

- 1) economia politica;
- 2) scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 3) istituzioni di diritto privato;
- 4) diritto commerciale;
- 5) diritto costituzionale;
- 6) diritto amministrativo (corso annuale);
- 7) diritto penale;
- 8) procedura penale;
- 9) diritto tributario;
- 10) geografia economica;
- 11) ragioneria (corso biennale);
- 12) merceologia;
- 13) statistica;
- 14) lingua francese;
- 15) lingua inglese.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo 1 compete ai rispettivi Consigli di Facoltà per l'ammissione al secondo o al terzo anno di corso in analogia al disposto dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.